
ADiM BLOG
Dicembre 2023
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. pen., I sez., 6 luglio 2023 (ud. 8 marzo 2023), S., n. 29291

***Una sentenza non tradotta, un “pregiudizio effettivo” non dimostrato:
verso la relativizzazione dell’assistenza linguistica?***

Lorenzo Bernardini

Postdoctoral Researcher in Criminal Law and Criminal Procedure
Università di Lussemburgo

Parole chiave

*Assistenza linguistica – diritti della difesa – diritto alla traduzione – documenti fondamentali –
direttiva 2010/64 – art. 6 CEDU*

Abstract

Il contributo analizza una decisione della Corte di cassazione in materia di assistenza linguistica. Il ricorrente lamentava la mancata traduzione della sentenza di condanna nella sua lingua madre (l'albanese), a fronte di una conoscenza limitata dell'italiano. Tali doglianze venivano respinte, in quanto lo stesso non sarebbe rimasto “inerte” nel corso del procedimento, avendo reso spontanee dichiarazioni in italiano. La Corte specificava poi che l'omessa traduzione non comporterebbe necessariamente la nullità della sentenza, a meno che non emerga un effettivo pregiudizio per i diritti difensivi. L'Autore critica tale approccio, sostenendo che esso relativizzerebbe il diritto all'assistenza linguistica – in contrasto con il diritto dell'Unione europea e la pertinente giurisprudenza CEDU – compromettendo così il pieno esercizio dei diritti della difesa e la comprensione degli addebiti da parte dell'imputato.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. Analisi della vicenda e delle argomentazioni del ricorrente

Il caso in analisi, recentemente deciso dalla Corte di cassazione, trae origine dall'impugnazione, interposta da un cittadino albanese (S.), avverso la sentenza di condanna adottata dalla Corte d'assise d'appello di Napoli che ne attestava la penale responsabilità per omicidio premeditato.

Tra i motivi di ricorso, S. lamentava la violazione dell'[art. 143 c.p.p.](#), in quanto il provvedimento di condanna veniva depositato senza la traduzione in lingua albanese. La difesa di S. rappresentava che tale traduzione fosse necessaria in quanto l'imputato possedeva – e possiede attualmente – una conoscenza “claudicante” della lingua italiana parlata e ancor più sommaria di quella scritta e della terminologia tecnico giuridica.

Il tortuoso *iter* processuale della vicenda può così riassumersi:

- nel corso del giudizio di primo grado, l'esame dell'imputato si svolse con l'ausilio di un interprete;
- nel corso del giudizio di appello, nonostante avesse dichiarato di parlare e comprendere discretamente l'italiano, S. fu assistito da un interprete e la sentenza di secondo grado fu tradotta;
- la Corte di cassazione annullò con rinvio tale sentenza;
- nel corso del secondo giudizio di appello, veniva nominato un interprete. In udienza, l'imputato rilasciò spontanee dichiarazioni leggendo un testo in lingua italiana precedentemente redatto. Da tale fatto, il giudice del rinvio ritenne positivamente provata la conoscenza effettiva da parte dell'imputato della lingua italiana. La sentenza di appello, quindi, venne resa solamente in italiano.

Si doleva l'imputato che l'omessa traduzione di quest'ultima sentenza in lingua albanese avesse causato, per ciò solo, la nullità della stessa. Secondo la difesa, tale prospettiva sembrava confermata da una [recente decisione](#) della Suprema Corte, laddove veniva sancito il seguente principio di diritto: «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste – a pena di nullità ex [art. 178 lett. c\) cod. proc. pen.](#) – anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione».

In subordine, la difesa domandava comunque l'annullamento con rinvio della sentenza (non tradotta) al fine di attenderne il deposito nella lingua dell'imputato, nonché la rimessione dei termini di quest'ultimo per proporre eventuale impugnazione.

2. La decisione

Le doglianze difensive venivano ritenute infondate sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la Cassazione – richiamando i suoi approdi consolidati – notava che il diritto alla interpretazione e traduzione *ex* [art. 143 c.p.p.](#) si attiva solamente a fronte dell'accertamento di ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato. E che, quindi, qualora lo stesso «mostri, in qualsiasi maniera di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte, ma al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente», il giudice non potrà dirsi obbligato a nominare alcun interprete. Non esiste, chiosava la Cassazione, un diritto "indiscriminato" dello straniero in quanto tale a beneficiare dell'assistenza linguistica; né tale beneficio si lascia qualificare come atto dovuto e imprescindibile (v. [Sez. Un. Ivanov](#), citata in sentenza). Venendo al caso di specie, il giudice di legittimità rilevava, da un lato, che S. aveva autonomamente rappresentato – nel corso del primo giudizio di appello – di conoscere e parlare «discretamente» l'italiano e che, dall'altro, in sede di giudizio di rinvio, l'imputato aveva addirittura rilasciato spontanee dichiarazioni mediante lettura di un proprio memoriale in quella lingua. Pertanto, la decisione della Corte d'assise d'appello di Napoli, che non disponeva la traduzione della propria sentenza in lingua albanese, non appariva manifestamente illogica agli occhi della Cassazione, né altrimenti censurabile in sede di legittimità, in quanto fondata su circostanze obiettive e motivate (definite, in tal senso, «univoche»). E infatti, anche se S. aveva beneficiato dell'assistenza linguistica nelle pregresse fasi del procedimento, l'autorità giudiziaria resta libera di accertare autonomamente l'ignoranza della lingua italiana in capo all'imputato, in ogni fase e grado del procedimento.

In secondo luogo, la Cassazione evidenziava che, secondo il proprio indirizzo consolidato, l'omissione della traduzione della sentenza non costituisce di per sé una causa di nullità. L'[art. 143 c.p.p.](#) non prevede invero alcuna nullità formale a presidiarne l'inosservanza. Tale violazione potrebbe essere rilevante solo ai sensi dell'[art. 178, comma 1, lettera c c.p.p.](#) come nullità generale a regime intermedio, ma solo qualora si verifici un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In questo caso, non sarebbero emerse lesioni concrete in tal senso poiché il ricorrente ha presentato tempestivamente un ricorso per cassazione senza eccepire alcun pregiudizio dalla mancata traduzione della sentenza.

B. COMMENTO

1. Un censurabile “principio di inerzia”

Uno dei punti salienti della linea argomentativa della sentenza in commento apre le porte per inferire la conoscenza della lingua italiana in capo a quell’indagato (o imputato) che:

- «mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati» e, contestualmente,
- «non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente».

Tale approccio, tuttavia, appare censurabile in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di assistenza linguistica.

La norma di riferimento è l’[art. 6, par. 3, lett. e\), CEDU](#). Sia pur con qualche oscillazione interpretativa, il principio generale che si ricava è che sussiste un onere di accertamento in capo all’autorità procedente in merito alla padronanza dell’imputato della lingua del procedimento. Così, non dovrebbe essere l’interessato a chiedere la nomina di un interprete, ma semmai l’autorità procedente «a dover verificare la conoscenza sufficiente della lingua del processo» ([GIALUZ](#), p. 51 s.; v., per una ricostruzione sistematica, [MANES-CAIANIELLO](#), p. 229 ss.).

Posta questa doverosa premessa, andrebbe rigettata l’idea secondo cui la mera dichiarazione di conoscenza “discreta” della lingua del procedimento proveniente dall’imputato – come quella di S. – sia sufficiente ad esimere il giudicante dall’appurare la sufficiente padronanza della lingua da parte dello stesso. Come è stato recentemente sostenuto, il fatto che un imputato abbia una conoscenza di base della lingua del processo non dovrebbe *di per sé* impedire a tale individuo di beneficiare di un’assistenza linguistica adeguata ad esercitare *pienamente* il suo diritto di difesa ([Vizgirda](#), 2018, § 83). Richiamando i casi [Brozicek](#), [Cusciani](#) e [Amer](#), la Corte ribadisce che è responsabilità delle autorità coinvolte nel procedimento – in particolare dei tribunali nazionali – accertare *se* l’equità del processo richieda o abbia richiesto la nomina di un interprete, o di un traduttore, per assistere l’imputato. Tale dovere non sarebbe limitato alle situazioni in cui l’imputato straniero fa esplicita richiesta di interpretazione o traduzione. Data la posizione di rilievo occupata in una società democratica dal diritto a un processo equo ([Hermi](#), 2006, § 76), tale obbligo sorge ogniqualvolta ci siano ragioni per sospettare che l’imputato non sia sufficientemente competente nella lingua del procedimento, ad esempio se non è né cittadino né residente nel paese in cui si svolgono le udienze ([Vizgirda](#), § 80).

Alla luce di tale filone giurisprudenziale, si possono evidenziare le contraddizioni della sentenza in commento. La corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di plurime

ragioni da cui desumere la non sufficiente conoscenza dell'italiano in capo all'imputato, cittadino albanese e non residente in Italia (e presente sul territorio nazionale dal 2016, anno della sua carcerazione). Infatti, nello stesso processo in cui S. aveva rappresentato di conoscere "discretamente" l'italiano (primo giudizio di appello), risulta che egli era assistito da un interprete e la sentenza era comunque stata tradotta (!).

Né, similmente, potrebbero essere sufficienti le spontanee dichiarazioni in italiano rese dall'imputato nel giudizio di rinvio, in quanto le stesse erano il risultato della lettura di un memoriale *precedentemente redatto* (non si comprende, peraltro, se da S. o dal difensore). Arduo, quindi, dedurre da queste due sole circostanze la sufficiente conoscenza della lingua italiana, nel contesto di un procedimento in cui l'imputato era stato costantemente assistito da un interprete e dove, par di capire, la prima sentenza a non essere stata tradotta fu proprio quella oggetto di doglianza, in sede di rinvio.

Se l'apprezzamento del giudice di merito *in parte qua* si limitava, quindi, ad una analisi quantomeno *non conclusiva* in merito al grado di padronanza della lingua italiana in capo ad S., ecco che si manifestano possibili, ed ulteriori, profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, in particolare con l'[art. 3, parr. 1 e 2, dir. 2010/64/UE](#), che richiede agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei «documenti fondamentali», *ivi* comprese le «sentenze», per garantire i diritti di difesa e tutelare l'equità del procedimento, a beneficio degli interessati che non comprendono la lingua del procedimento.

Secondo l'interpretazione teleologica di tali norme (v. [UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione Tematica](#), p. 5 ss.), quando una sentenza è trasmessa soltanto nella lingua del procedimento penale in questione, sebbene la persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest'ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti della difesa ([Sleutjes](#), 2017, §§ 28-34). I diritti dell'equo processo intendono assicurare che l'interessato sia edotto degli addebiti contestatigli e possa difendersi; a tal fine, «la direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica» (v. l'[Opinione dell'AG Wahl](#), causa *Sleutjes*, 2017, § 33; sul fatto che la traduzione debba *sempre* essere fornita all'imputato, [GIALUZ](#), p. 439).

Se è pur vero che gli Stati membri restano liberi, in linea di principio, di saggiare come meglio credono la conoscenza della lingua del procedimento in capo a indagati e imputati in nome del principio di *procedural autonomy* ([ALLEGREZZA e BERNARDINI](#), p. 129), l'interpretazione eccessivamente formalistica promossa dalla Cassazione nel caso di specie – maggioritaria entro la giurisprudenza di legittimità – ha *de facto* precluso a S. di comprendere il contenuto della sentenza, pregiudicando in modo più che rilevante l'esercizio *pieno* delle facoltà difensive (tra cui il consapevole esercizio della facoltà di impugnare, di fatto espletata solamente dal solo difensore di S., l'unico ad avere le competenze linguistiche necessarie per intendere il

contenuto del provvedimento, e regolarsi di conseguenza).

Se è vero che l'Autorità giudiziaria può sempre modificare il proprio convincimento in merito alla conoscenza della lingua processuale in capo all'imputato, giammai dovrebbe farlo in maniera aprioristica. Al contrario: dovrebbe fornire una motivazione esaustiva sul perché, differentemente dalle pregresse fasi del procedimento, l'interessato viene, in un momento successivo, ritenuto sufficientemente padrone della lingua italiana. A maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'imputato fu già – e più volte – beneficiario dell'assistenza linguistica.

2. La teoria del “pregiudizio effettivo” e la definitiva relativizzazione dell'assistenza linguistica

Brevi considerazioni merita pure la c.d. teoria del pregiudizio effettivo propugnata dal giudice di legittimità, a mente della quale la nullità a regime intermedio inerente l'«assistenza» dell'imputato – quale, in ipotesi, l'omessa traduzione della sentenza – rileva solo se da essa è derivata una concreta lesione delle prerogative difensive.

Anzitutto, va evidenziato che l'impostazione fondata sul “pregiudizio effettivo” come metro di valutazione *in parte qua* violerebbe tanto il principio di tassatività delle nullità (in quanto non previsto a livello codicistico) quanto quello, dotato di copertura costituzionale, di legalità processuale ([PASCUCCI](#), p. 1446 ss.).

In secondo luogo, la mancata traduzione, quando la padronanza della lingua non è stata accertata in maniera compiuta, è sempre in grado di riverberare i propri effetti negativi sulle prerogative difensive potenzialmente espletabili dall'imputato, limitandone l'esercizio, non potendosi ritenere colmate dall'apporto tecnico del difensore ([GIGLIO](#); [PASCUCCI](#), p. 267).

In aggiunta a tali profili problematici, il principio dell'effettivo pregiudizio va infine criticato per i suoi effetti di relativizzazione del diritto all'assistenza linguistica. La Cassazione, infatti, ha negato il verificarsi di tale lesione sulla base del fatto che S. ha proposto tempestivamente ricorso in Cassazione. Ma tale assunto è illogico: l'imputato ha impugnato la sentenza non tradotta *in primis* per richiederne la traduzione (!). Delle due l'una: o l'imputato ha diritto ad impugnare *utilmente* il diniego di traduzione (come previsto, peraltro, dall'art. 3, par. 5 dir. 2010/64, trasposto all'art. 143, co. 3 c.p.p.), oppure va ammesso placidamente – ma in contrasto con il codice di rito e le norme europee – che lo stesso *non può di fatto esercitare tale prerogativa* in quanto, una volta interposto il ricorso, il giudice superiore potrebbe sempre escludere, per ciò solo, il verificarsi di qualsiasi pregiudizio effettivo alle sue facoltà difensive.

Si può allora concordare con chi, non a torto, biasimava «la tenace resistenza della Corte di cassazione nei confronti della traduzione, soprattutto (ma non solo) delle sentenze» ([GIALUZ](#), p. 460).

C. APPROFONDIMENTI

Giurisprudenza:

Corte eur., IV sez., [Vizgirda c. Slovenia](#), 28 agosto 2018, ric. 59868/08.

Corte eur., Plen., [Brozicek c. Italia](#), 19 dicembre 1989, ric. 10964/84.

Corte eur., IV sez., [Cuscani c. Regno Unito](#), 24 settembre 2002, ric. 32771/96.

Corte eur., II sez., [Amer c. Turchia](#), 13 gennaio 2009, ric. 25720/02.

Corte eur., Grande Camera, [Hermi c. Italia](#), 18 ottobre 2006, ric. 18114/02.

Corte giust., V sez., causa C-278/16, [Sleutjes](#), 12 ottobre 2017.

Dottrina:

S. ALLEGREZZA e L. BERNARDINI, [Directive 2010/64/EU on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings](#), in M.G. COPPETTA (a cura di), *Immigration, Personal Liberty, Fundamental Rights*, CEDAM-Wolters Kluwer, 2023, pp. 121-135.

V. GIGLIO, [Conoscenza della lingua italiana: per la Cassazione è presunta se l'imputato alloglotta "non rimanga completamente inerte"](#), in *Terzultima fermata (web)*, 1° settembre 2023.

M. GIALUZ, [L'assistenza linguistica nel processo penale](#), CEDAM-Wolters Kluwer, 2018.

V. MANES e M. CAIANIELLO, [Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi](#), Giappichelli, 2020.

N. PASCUCI, [L'arretramento delle nullità in nome del pregiudizio effettivo: il caso dell'imputato alloglotta e della sentenza di appello non tradotta](#), in *Riv. dir. proc.*, 2021, n. 4, pp. 1442-1460.

N. PASCUCI, [La persona alloglotta sottoposta alle indagini e la traduzione degli atti](#), Giappichelli, 2022.

Altri materiali:

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, [Relazione tecnica](#), 11 maggio 2022, no. 30/2022.

Per citare questo contributo: L. BERNARDINI, *Una sentenza non tradotta, un "pregiudizio effettivo" non dimostrato: verso la relativizzazione dell'assistenza linguistica?*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, dicembre 2023.